Relazione sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi (Art. 2, comma 9-quater, Legge 7 agosto 1990, n. 241)

L'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 così come modificato dall'articolo 1, comma 1, del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5 dedicato alla conclusione dei procedimenti chiarisce i criteri e le modalità attraverso le quali le Pubbliche Amministrazioni debbono garantire il rispetto dei termini entro cui i procedimenti amministrativi devono concludere il proprio iter.

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento al termine dell'iter procedurale costituisce, infatti, ai sensi del comma 9, elemento per la valutazione della performance individuale, nonché della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del soggetto incaricato della sua esecuzione.

Per rendere effettive tali previsioni al comma 9-bis si stabilisce che l'organo di governo debba procedere all'individuazione del soggetto tenuto a verificare il rispetto dei termini procedimentali che, oltre ad essere titolare di un vero e proprio potere sostitutivo, deve predisporre entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione nella quale vengano evidenziati i procedimenti per i quali non sia stato rispettato il temine di conclusione previsto dalla legge o da regolamenti.

La Camera di Commercio di Rieti, con delibera consiliare n. 12/III del 9 novembre 2010, ha adottato un proprio regolamento sui termini entro cui debbono essere conclusi i vari procedimenti amministrativi.

In allegato alla suddetta deliberazione è stato riportato un elenco di procedimenti amministrativi con espressa indicazione del termine entro cui gli stessi devono concludersi.

Successivamente con determinazione presidenziale n. 2 del 28/05/2015, ai sensi del comma 9-bis, dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato attribuito alla sottoscritta il potere sostitutivo in caso di inerzia, ovvero nell'ipotesi di mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti previsti nel regolamento adottato dalla Camera di Commercio.

Per ottemperare a quanto previsto dal successivo comma 9-quater, la sottoscritta comunica di non aver ricevuta alcuna segnalazione o denuncia di tardiva conclusione dei procedimenti amministrativi da parte di soggetti direttamente o indirettamente interessati e di non aver ricevuto neanche alcuna indicazione in tal senso da parte dei funzionari responsabili che sono stati direttamente interpellati.

Si ribadisce, quindi, che i funzionari camerali responsabili dei procedimenti amministrativi hanno sempre garantito il rispetto dei termini di conclusione, così come previsti nell'allegato al regolamento adottato dall'ente camerale con la citata delibera consiliare n. 12/III del 9/11/2012, e che eventuali slittamenti rispetto a quanto previsto sono da imputare esclusivamente alla necessità

di richiedere integrazioni o chiarimenti ai soggetti interessati, al fine di garantire la conclusione del procedimento amministrativo e la sua regolare esecuzione.

FIRMA

Rieti, lì 28 gennaio 2019